



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 45 DEL 23/01/2023

ADUNANZA N. 155

LEGISLATURA XI

PROT. N. 51

TIPO D'ATTO: DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

ASSESSORE PROPONENTE: ANDREA MARIA ANTONINI

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

**OGGETTO: Legge 12 dicembre 2016 art 7. DM 30 giugno 2022 n. 6899. Linee guida per il riconoscimento e l'iscrizione dei vigneti eroici e storici nell'Elenco regionale**

Il giorno 23 gennaio 2023, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- Francesco Acquaroli	Presidente
- Filippo Saltamartini	Vicepresidente
- Stefano Aguzzi	Assessore
- Andrea Maria Antonini	Assessore
- Francesco Baldelli	Assessore
- Chiara Biondi	Assessore
- Goffredo Brandoni	Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli.

Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Francesco Maria Nocelli.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Andrea Maria Antonini.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Oggetto: Legge 12 dicembre 2016 art 7. DM 30 giugno 2022 n. 6899. Linee guida per il riconoscimento e l'iscrizione dei vigneti eroici e storici nell'Elenco regionale.

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Agroambiente – SDA AN dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO il "Visto" del dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

### DELIBERA

- di approvare le linee guida per il riconoscimento e l'iscrizione nell'Elenco regionale dei vigneti eroici e storici, di cui all'art. 7 della legge 12 dicembre 2016 e al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 6899 del 30 giugno 2020, come contenute nell'allegato A alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;
- di istituire l'Elenco regionale dei vigneti eroici e storici di cui all'articolo 5 comma 2 del DM n. 6899 del 30 giugno 2020;
- di stabilire che le istanze per il riconoscimento e iscrizione dei vigneti eroici e storici nell'Elenco regionale sono presentate tramite il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR);
- di trasmettere il presente atto al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

#### Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione;
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);
- Decreto n. 6899 del 30 giugno 2020 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici);
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 93849 de 28/02/2022 (Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120).



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### Motivazione

La Legge 12 dicembre 2016 (legge 238/2016) all'articolo 7 "*Salvaguardia dei vigneti eroici o storici*", prevede che lo Stato promuova interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, denominati "vigneti eroici o storici".

Il decreto 30 giugno 2020 n. 6899 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (DM n. 6899/2020):

- all'articolo 1, lettera f), individua quali "soggetti interessati" i conduttori di vigneti che risultino iscritti nello Schedario viticolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 ed in possesso del Fascicolo aziendale agricolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;
- all'articolo 2, introduce le definizioni di "vigneto eroico" e di "vigneto storico" e all'articolo 3 stabilisce i criteri per l'individuazione dei vigneti idonei ad essere riconosciuti come eroici o storici e all'allegato 1 definisce le sistemazioni idraulico-agrarie storiche o di particolare pregio.

Nello specifico, si intende per:

- "vigneto eroico", il vigneto di cui all'articolo 2 comma 1 e articolo 3 comma 1 lettera a) del DM n. 6899/2020, ricadente in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico e ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientali, nonché i vigneti delle piccole isole, avente almeno uno dei seguenti requisiti:
  - pendenza media del terreno superiore al 30%,
  - altitudine media superiore ai 500 metri sul livello del mare, ad esclusione dei vigneti situati su altopiani. Si definisce un vigneto situato in "altopiano" se localizzato ad una altitudine (media) superiore a 500 m e con pendenza (media) inferiore al 4%;
  - sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
  - viticoltura delle piccole isole, condizione non applicabile per la realtà marchigiana;
- "vigneto storico", il vigneto di cui all'articolo 2 comma 2 e articolo 3 comma 1 lettera b) e comma 2 del DM n. 6899/2020, la cui presenza è segnalata in una determinata superficie in data antecedente al 1960 e avente contestualmente almeno uno dei seguenti requisiti:
  - utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione, debitamente documentate;
  - presenza di sistemazioni idraulico-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, come elencate nell'allegato 1 al decreto stesso.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del citato DM n. 6899/2020, sono altresì definiti "storici" i vigneti:

- a) appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell'iscrizione e i vigneti presentino le caratteristiche principali dell'iscrizione;
- b) afferenti a territori che hanno ottenuto dall'UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti UNESCO si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura;
- c) ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.

I vigneti ricadenti nei territori individuati da tali istituzioni assumono il carattere di "storicità" anche se reimpiantati in periodi successivi al 1960, ma solo su superfici già interessate da vigneti prima di tale data. Il riconoscimento attribuito dalle istituzioni sopracitate, riguarda l'intera area, a cui viene riconosciuta una valenza storico-paesaggistica-culturale che va salvaguardata e conservata; proprio per tale valenza, non possono essere realizzati nuovi impianti su superfici dove storicamente non era presente il vigneto.

È riconoscibile infine come "storico" anche un vigneto che era presente prima del 1960 e che nel periodo successivo al 1960 è stato estirpato e reimpiantato sulla medesima superficie con le medesime caratteristiche del vigneto precedente e se sono presenti le forme di allevamento tradizionali del luogo o le sistemazioni idrauliche agrarie storiche o di pregio paesaggistico sopra elencate;

- all'articolo 4, precisa i criteri per la definizione delle tipologie degli interventi per i vigneti "eroici" e "storici";
- all'articolo 5, dispone che le Regioni:
  - stabiliscano le modalità per la presentazione delle domande per il riconoscimento di vigneto "eroico" o "storico";
  - svolgano le istruttorie, tengano e pubblichino l'elenco dei vigneti "eroici" e "storici" riconosciuti;
  - provvedano allo svolgimento dei controlli degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi ai sensi del Programma nazionale del settore vitivinicolo di cui all'art. 39 e seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 come modificato in particolare da regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.

La richiamata legge n. 238/2016 dispone, tra l'altro, all'articolo 8 "*Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo*" che lo Schedario viticolo, vale a dire l'insieme delle informazioni aggiornate sul potenziale produttivo ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013, sia gestito dalle Regioni secondo modalità concordate nell'ambito dei



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale.

Con il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 93849 del 28/02/2022 (decreto ministeriale n. 93849/2022) è disciplinato il passaggio dallo Schedario viticolo, di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, allo schedario viticolo grafico basato sul nuovo sistema nazionale di identificazione delle parcelle agricole, coerentemente con quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale del 1 marzo 2021, n. 99707 "Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120".

L'iscrizione delle superfici vitate ed il relativo aggiornamento nello Schedario viticolo regionale, secondo quanto disposto dall'articolo 5 del decreto ministeriale n. 93849/2022, costituiscono il presupposto inderogabile per procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale e per accedere alle misure strutturali e di mercato, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e per adempiere alle disposizioni in materia di dichiarazione annuale di vendemmia e di produzione e di rivendicazione delle Denominazioni d'Origine (DO).

Lo Schedario viticolo regionale istituito ai sensi della normativa richiamata contiene, tra l'altro:

- l'identificazione aggiornata del conduttore in coerenza con il sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario;
- l'elenco e la georeferenziazione delle superfici vitate censite, rappresentate tramite poligoni grafici sovrapposti e sovrapponibili alla fotogrammetria del territorio regionale e strati cartografici, ad esclusione di quelle contenenti soltanto superfici abbandonate così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera d) del regolamento delegato (UE) 2018/273;
- le caratteristiche della superficie vitata di ciascuna parcella viticola, riportate anche sul fascicolo del viticoltore;
- per ogni parcella viticola, tutte le informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneità produttiva che, nel loro insieme, determinano il potenziale viticolo dell'azienda. In particolare sono presenti: forme di allevamento, sestri di coltivazione e densità di impianto, anni e mesi di impianto e varietà di uva;
- l'indicazione dell'altitudine media e della pendenza media di ogni Unità Vitata (UV) con i dati attualmente presenti nel Sistema Informativo Geografico (GIS) del fascicolo aziendale.

Inoltre, sulla base dei dati del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Marche, è possibile verificare se la stessa ricade all'interno di un'area soggetta a rischio di dissesto idrogeologico.

Completano il quadro illustrato le note esplicative del Direttore Generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 25 luglio 2022 n. 329363 che forniscono indicazioni operative per il riconoscimento dei vigneti eroici e storici di cui trattasi.

Come già evidenziato, per le superfici vitate attualmente dichiarate nello Schedario viticolo, in



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

virtù dei dati presenti nello Schedario stesso, nonché tramite l'incrocio con ulteriori strati informativi geografici, sono già censiti anno d'impianto, varietà, forma di allevamento, altitudine, pendenza; le aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico sono censite nel PAI e rinvenibili nella cartografia della Regione Marche.

Pertanto è possibile utilizzare gli elementi conoscitivi già in possesso della Regione Marche per la verifica delle caratteristiche dei vigneti candidati al riconoscimento come eroici o storici, limitando la documentazione che i conduttori devono presentare a supporto della domanda.

Sulla base di una ricognizione effettuata sul territorio regionale è possibile ritenere tradizionali le seguenti forme di allevamento di vite:

- Alberata con tutori vivi (acero campestre, olmo, fruttiferi es. pero)
- Alberello
- Cordone speronato
- Guyot e sue varianti
- Pergola
- Tendone

Sono ritenute inoltre sistemazioni idraulico-agrario storiche o di particolare pregio paesaggistico:

- Terrazzamento
- Cigliamento
- Rittochino
- Cavalcapoggio
- Girapoggio
- Spina.

Sulla base di quanto sopra illustrato e tenuto conto degli esiti della consultazione telematica effettuata con il tavolo di filiera vitivinicola regionale in data 22 dicembre 2022, si propone di approvare le linee guida per la definizione dei criteri per il riconoscimento dei vigneti eroici e storici, come contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e di istituire l'Elenco regionale dei predetti vigneti.

Con il presente atto si propone infine di stabilire che le istanze per il riconoscimento e iscrizione dei vigneti eroici e storici nell'Elenco regionale siano presentate tramite il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) secondo le modalità e termini stabiliti dal dirigente competente per l'attuazione dell'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo.

### Esito dell'istruttoria

Per quanto esposto, si propone di adottare una deliberazione di Giunta regionale finalizzata ad approvare, ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 dicembre 2016 e del DM 30 giugno 2022 n. 6899, le linee guida per il riconoscimento e l'iscrizione dei vigneti eroici e storici nell'Elenco regionale.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

*Silvana Paoloni*

Documento informatico firmato digitalmente

### **PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AGROAMBIENTE –SDA AN**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore

*Roberto Luciani*

Documento informatico firmato digitalmente

### **VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE**

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

Il dirigente della Direzione

*Lorenzo Bisogni*

Documento informatico firmato digitalmente

### **PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTOSVILUPPO ECONOMICO**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento/Il Segretario generale

*Raimondo Orsetti*



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Documento informatico firmato digitalmente

### ALLEGATI

Allegato A: Linee guida per il riconoscimento e l'iscrizione delle superfici vitate nell'elenco regionale dei vigneti eroici e storici.



**LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO E L'ISCRIZIONE DELLE SUPERFICI VITATE  
NELL'ELENCO REGIONALE DEI VIGNETI EROICI O STORICI**

(Legge 12 dicembre 2016 n. 238, art. 7 – Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 giugno 2020, n. 6899)

**1 PREMESSA**

L'art. 7 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) ha approvato le disposizioni per la "Salvaguardia dei vigneti eroici o storici" affinché lo Stato promuova interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare caratteristiche di pregio sotto l'aspetto paesaggistico, storico e ambientale.

Il decreto 30 giugno 2020 n. 6899 del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, avente ad oggetto: "Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici" (DM n. 6899/2020) individua:

- 1) all'articolo 1, lettera f), quali "soggetti interessati" i conduttori di vigneti che risultino iscritti nello Schedario viticolo di cui al regolamento (UE) 1308/2013 ed in possesso del Fascicolo aziendale agricolo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;
- 2) agli articoli 2 e 3, le definizioni di "vigneto eroico" e di "vigneto storico" indicando i criteri per l'individuazione dei territori nei quali i vigneti possono essere riconosciuti come tali;
- 3) all'articolo 4, i criteri per la definizione delle tipologie degli interventi per i vigneti di cui trattasi;

Il DM n. 6899/2020, all'articolo 5, dispone inoltre che la Regione:

- stabilisca le modalità per la presentazione delle domande per il riconoscimento di vigneto eroico o storico;
- svolga le istruttorie sulle domande di riconoscimento di cui sopra;
- detenga l'elenco dei vigneti eroici e storici e lo renda pubblico
- provveda allo svolgimento dei controlli degli interventi per i quali sono stati eventualmente erogati i contributi per i vigneti eroici o storici ai sensi dell'articolo 7 comma 3 lettera e) della legge 12 dicembre 2016 n. 238. Il DM n. 6899/2020 ha inoltre stabilito che il Ministero, d'intesa con le Regioni/PA, preveda la destinazione di risorse finanziarie nell'ambito delle misure del Programma Nazionale di Sostegno (PNS)

dell'Organizzazione Comune del mercato vitivinicolo, nonché i criteri di priorità per gli interventi nei vigneti eroici o storici.

Con le note esplicative prot. n. 329363 del 25/07/2022 del Direttore della Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali vengono forniti chiarimenti in ordine all'applicazione della sopra richiamata normativa.

## **2 ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI VIGNETI STORICI ED EROICI**

L'Elenco pubblico dei vigneti riconosciuti come eroici o storici (di seguito **Elenco**), di cui all'articolo 5, comma 2 del DM n. 6899/2020 attuativo dell'articolo 7 comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici, è istituito presso la Regione Marche.

L'Elenco è costituito sulla base delle superfici vitate che saranno riconosciute come eroiche e storiche in attuazione delle presenti linee guida.

L'Elenco è composto dalle seguenti sezioni: "Vigneti eroici", "Vigneti storici", "Vigneti eroici/storici".

La competenza della tenuta ed aggiornamento dell'Elenco è posta in capo alla Struttura regionale incaricata all'attuazione dell'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (OCM Vitivinicolo).

L'Elenco è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

## **3 CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI VIGNETI EROICI E STORICI**

3.1 Si definiscono "**eroici**", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DM n. 6899/2020, i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera a) del richiamato DM n. 6899/2020, sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- pendenza media del terreno superiore al 30%,
- altitudine media superiore ai 500 metri sul livello del mare, ad esclusione dei vigneti situati su altopiani. Si definisce un vigneto situato in "altopiano" se localizzato ad una altitudine (media) superiore a 500 metri e con pendenza (media) inferiore al 4%;
- sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni.

3.2 Si definiscono "**storici**", ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del DM n. 6899/2020, i vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie in data antecedente al 1960 - la cui coltivazione deve essere caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali, legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici - e che contestualmente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera b), del citato DM n. 6899/2020, sono in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle seguenti punti i) e ii):

- i. Utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione, debitamente documentate, di seguito individuate:
  - Alberata con tutori vivi (acero campestre, olmo, fruttiferi es. pero)
  - Alberello
  - Cordone speronato
  - Guyot e sue varianti
  - Pergola
  - Tendone
- ii. Presenza di sistemazioni idraulico-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, come di seguito individuate:
  - Terrazzamento
  - Cigionamento
  - Rittochino
  - Cavalcapoggio
  - Girapoggio
  - Spina.

È riconoscibile come “storico” anche un vigneto che era presente prima del 1960 e che nel periodo successivo a tale data è stato estirpato e reimpiantato sulla medesima superficie con le medesime caratteristiche del vigneto precedente e se sono presenti le forme di allevamento tradizionali del luogo o le sistemazioni idrauliche agrarie storiche o di pregio paesaggistico sopra elencate.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del citato DM n. 6899/2020, sono altresì definiti “storici” le superfici vitate:

- a) appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell’iscrizione e i vigneti presentino le caratteristiche principali dell’iscrizione;
- b) afferenti a territori che hanno ottenuto dall’UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti UNESCO si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura;
- c) ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.

I vigneti ricadenti nei territori individuati da tali istituzioni assumono il carattere di “storicità” anche se reimpiantati in periodi successivi al 1960, ma solo su superfici già interessate da vigneti prima di tale data. Il riconoscimento attribuito dalle istituzioni sopracitate, riguarda l’intera area, a cui viene riconosciuta una valenza storico-paesaggistica-culturale che va salvaguardata e conservata; proprio per tale valenza, non possono essere realizzati nuovi impianti su superfici dove storicamente non era presente il vigneto.

3.3 È possibile che un vigneto sia contemporaneamente considerato “**eroico/storico**”, se in possesso dei requisiti di cui ai punti 3.1 e 3.2 del presente paragrafo.

## 4 DOMANDA DI RICONOSCIMENTO E ISCRIZIONE NELL'ELENCO

La richiesta di riconoscimento di un vigneto, come “eroico”, “storico” o “eroico/storico” nell'Elenco è presentata dal conduttore, quale persona fisica o giuridica identificata attraverso il Codice Unico delle Aziende Agricole (C.U.A.A.), che a qualunque titolo coltiva una superficie vitata registrata nel Fascicolo aziendale, costituito ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, contenente le informazioni di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 e aggiornato ai sensi del decreto ministeriale 28/02/2022 n. 93949.

Il conduttore che intende iscrivere una superficie vitata come “vigneto eroico”, “vigneto storico”, o “vigneto eroico/storico” nell'Elenco, presenta la richiesta di riconoscimento alla Regione Marche tramite Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR).

### 4.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL RICHIEDENTE

Al momento della presentazione della richiesta di riconoscimento, il richiedente, pena l'inammissibilità della richiesta, deve:

- avere costituito ed aggiornato il proprio Fascicolo aziendale contenente tutte le informazioni ivi previste;
- condurre le superfici vitate oggetto di richiesta di riconoscimento di “vigneto eroico”, “vigneto storico” o “vigneto eroico/storico”;
- essere in regola con le dichiarazioni di vendemmia e produzione di mosto e vino di cui al regolamento delegato (UE) 2018/273 e di esecuzione (UE) 2018/274, ove previsto.

### 4.2 REQUISITI DELLE SUPERFICI VITATE

Al momento della richiesta di riconoscimento le superfici vitate oggetto di riconoscimento, pena l'inammissibilità della richiesta, debbono:

- essere regolarmente impiantate ai sensi della normativa unionale, nazionale e regionale vigente;
- risultare iscritte nello Schedario viticolo di cui all'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013, dettagliate e senza anomalie. A tal fine il richiedente deve accertarsi delle predette condizioni prima della presentazione della richiesta di iscrizione e, se del caso, procedere all'aggiornamento dello Schedario viticolo;
- essere impiantate con varietà di uve da vino classificate come idonee o in osservazione nella regione Marche ed ivi coltivate;
- essere in coltivazione e oggetto di dichiarazione di vendemmia e produzione di mosto e vino di cui al regolamento delegato (UE) 2018/273 e di esecuzione (UE) 2018/274, ove previsto;

- essere qualificabili come “vigneto eroico”, “vigneto storico” o “vigneto eroico/storico”, sulla base delle condizioni e dei requisiti stabiliti al paragrafo 3 delle presenti linee guida.

#### 4.3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda di riconoscimento, presentata in conformità alla disciplina sull'imposta di bollo (Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 642 ss.mm.ii.), deve essere corredata da:

- documentazione fotografica, dalla quale risulti chiaramente visibile il contesto circostante, la forma di allevamento, e/o la sistemazione idraulico-agraria tradizionale, se utilizzati quali requisito;
- consenso dell/i proprietario/i e/o comproprietario/i, se il conduttore non è il proprietario delle superfici vitate per le quali è presentata l'istanza.

Se la domanda di riconoscimento dei vigneti ricade nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 3.2, è necessario allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR n. 445/2002, che indichi i riferimenti normativi e la tipologia di area a cui si fa riferimento.

Per impianti viticoli su terrazze e gradoni o su terreni aventi sistemazioni idraulico-agrarie storiche dovrà essere fornita idonea documentazione fotografica, allegata alla richiesta di riconoscimento.

Nel caso in cui si chieda il riconoscimento di “vigneto storico” per vigneti estirpati e reimpiantati dopo il 1960 è altresì necessario allegare documentazione idonea ad attestare l'esistenza del vigneto anteriormente al 1960, quale:

- cartografia ufficiale;
- rilievi aerei;
- altra documentazione, quale ad esempio documenti pubblici attestanti l'esistenza del vigneto e le sue caratteristiche di forma di allevamento (certificati storico-catastali, eventuali fotografie, atti notarili di compravendita (passaggi di proprietà), documenti fotografici o qualsiasi altro documento da cui sia possibile datare e collocare la superficie a vigneto ed in cui vi sia una chiara la descrizione dello stesso).

#### 4.4 CONTROLLI

Le domande di riconoscimento sono esaminate dalle Strutture Decentrate Agricoltura della Regione Marche (SDA) mediante:

- a) Controlli amministrativi, al fine di verificare la completezza della istanza di riconoscimento ed il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco;
- b) Controlli in campo, al fine di verificare la rispondenza della domanda alle informazioni presenti nello Schedario viticolo. La verifica in campo delle superfici oggetto di domanda di riconoscimento viene effettuata su un campione del 5% delle domande presentate in

caso sulle iscrizioni relative a condizioni rilevabili tramite sistema informatico (altitudine, pendenza, ambiti delimitati), mentre per le altre iscrizioni che richiedono un'istruttoria puntuale (vigneti storici con documentazione probante la condizione o la cui condizione deve essere puntualmente verificata, ad esempio le sistemazioni idraulico-agrarie storiche) dovrà essere prevista sia un'attività di controllo in loco per la verifica dei requisiti.

Sulla base degli esiti dei controlli amministrativi ed in campo, la Struttura regionale competente per l'attuazione dell'OCM vitivinicolo provvede al riconoscimento dei "vigneti eroici", "vigneti storici", "vigneti eroici/storici" e alla contestuale iscrizione di questi nell'Elenco.

Le SDA effettuano altresì i controlli ex post sui vigneti iscritti nell'Elenco, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti e delle condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione. I controlli ex post sono effettuati con cadenza annuale, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 274/2018, art. 31 paragrafo 2 b), sul campione del 5% dei vigneti iscritti nell'Elenco.

Ove ricorra il caso, i controlli in loco effettuati prima del pagamento dell'aiuto previsto dall'intervento della Ristrutturazione e riconversione vigneti prevista all'articolo 58 comma 1 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 sono utilizzati anche ai fini dei controlli ex post sui vigneti riconosciuti quali "vigneti eroici", "vigneti storici" o "vigneti eroici/storici" iscritti nell'Elenco.

## 5 TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di interventi ammessi sui "vigneti storici", "vigneti eroici" e "vigneti eroici/storici", affinché ne sia consentita la permanenza dell'iscrizione nell'Elenco, sono rivolti:

- al **ripristino**, tramite interventi volti a riportare il vigneto allo stato e funzionalità iniziale, anche tramite rimozione di elementi non tradizionali del luogo;
- al **recupero**, tramite interventi volti al reimpianto del vigneto;
- alla **manutenzione**, tramite l'insieme di operazioni necessarie a mantenere le superfici nella dovuta efficienza funzionale;
- alla **salvaguardia**, tramite interventi di tutela, difesa, custodia, preservazione e protezione).

Detti interventi debbono rispondere ad uno o più dei seguenti parametri:

- che la conduzione del vigneto avvenga secondo pratiche tipiche di ciascun territorio quali, a titolo esemplificativo, densità di impianto, forme di allevamento, sistemazioni idraulico - agrarie, uso di pali di legno, assicurando comunque il rispetto dell'ambiente pedoclimatico in cui il vigneto è inserito;
- interventi che prevedono il consolidamento, con tecniche tradizionali, di strutture permanenti o semipermanenti quali ad esempio, muretti a secco, ciglioni, inerbimento, che preservino anche il suolo dal dissesto idrogeologico;
- utilizzo di vitigni autoctoni tipicamente usati nella zona o consentiti dagli specifici disciplinari di produzione dell'area in cui è ricompreso il vigneto;

- attuazione di interventi che favoriscano la valorizzazione, la promozione e la pubblicità delle produzioni riconducibili alla “viticoltura eroica o storica” anche attraverso l’uso di un marchio nazionale, da definirsi con specifico futuro provvedimento nazionale.

## **7 REVOCA DEL RICONOSCIMENTO E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO**

La revoca del riconoscimento e la cancellazione dall’Elenco di uno o più “vigneti eroici”, “vigneti storici”, “vigneti eroco/storici” è disposta nei seguenti casi:

➤ Istanza di parte del conduttore

Nel caso in cui il conduttore non sia proprietario del terreno, la richiesta di cancellazione dall’Elenco deve contenere il consenso del/proprietario/i o comproprietario/i.

➤ Esito negativo dei controlli ex post.

## **8 DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO**

Per quanto non espressamente definito nelle presenti linee guida, si fa rinvio alla regolamentazione dell’Unione Europea richiamata, alla legge 12 dicembre 2016 n. 238, al DM n. 6899/2020, alle disposizioni definite da AGEA Coordinamento per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo aziendale, di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, e contenente le informazioni di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, e al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28/02/2022 n. 93949.

Con successivo atto, il dirigente della Struttura regionale competente per l’attuazione dell’OCM vitivinicolo approva i termini e le modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento di “vigneto eroico”, “vigneto storico”, “vigneto eroico/storico” nell’Elenco e le procedure per i controlli.

\*\*\*\*\*